

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di RSPP DI ISTITUTO 2025-2027

CIG: B9123DAC2F



Tra l'**Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari**, per il quale interviene **Giorgio Michelazzo** nella sua qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari (PD), codice fiscale 81001730282, d'ora in poi identificato come "**Istituto o Stazione appaltante**",

e

l'Ing. **BATTAGLION BARBARA**, sede legale a XXXXXXXX d'ora in poi identificata come "**Esperto o Affidatario**",

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Premesso

- il Decreto nr. 129 del 28/08/2018, in particolare l'art. 43 comma 3;
- che la scuola ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza necessaria presso il personale scolastico;
- che la prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte dell'esperto affidatario;
- considerata la proposta di collaborazione presentata dall'Ing. Barbara Battaglion – prot.nr. 10453 del 12/11/2025;
- vista la determina di affidamento del servizio prot.nr. 10483 del 12/11/2025;

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'esperto individuato in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:

Assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dal 17/12/25 al 16/12/27 che dovrà prevedere per le sedi dell' Istituto quanto segue:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.lgs.81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività dell'organizzazione;
- d) proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

f) fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

A.1_ Sopralluogo e monitoraggio annuo programmato o su richiesta nei plessi scolastici con facoltà di organizzare le uscite contestualmente per più sedi nell'arco della stessa giornata;

A.2_ Redazione di specifica relazione/report tecnico fotografico, dopo il sopralluogo effettuato al punto A.1, che riporti le condizioni riscontrate, gli interventi necessari e le relative competenze attribuibili all'ente proprietario (Comune) e alla Scuola. Tale report potrà inoltre **costituire aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** esistente e già predisposto ai sensi della normativa vigente,

A.3_ Partecipazione alla riunione annua con le modalità previste dall'art. 35 del D.Lvo 81/2008 con il Dirigente Scolastico, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, i componenti il Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, ove previsto. Al termine della riunione verrà predisposto specifico verbale a cura del RSPP;

A.4_ Controllo e monitoraggio dei Piani di Emergenza ed Evacuazione.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto del presente contratto si svolgeranno nel periodo **dal 17 dicembre 2025 al 16 dicembre 2027.**

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni oggetto del presente contratto la scuola corrisponderà all'esperto il **compenso di € 2.900,00 - (duemilanovecento/00) onnicomprensivo del C.I. del 4% e iva. Tale importo si intende onnicomprensivo e verrà liquidato dietro presentazione di fattura elettronica emessa ai sensi del D.M. 55 del 3/04/2013.**

A tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il seguente codice univoco ufficio: UFYMW.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

ART. 4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata e/o P.e.c., qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. In caso di risoluzione del contratto, la scuola ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 5 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro erariale.

ART. 6 – CLAUSOLA EX ART. 28 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ciascuna delle parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Per l'effetto, le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

L'esperto:

- deve trattare i dati personali, secondo le istruzioni del Cliente e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per le sole finalità contrattuali. Nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, dovrà informare immediatamente per iscritto il Cliente.

- deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate al trattamento ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- deve mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE.
- deve informare tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Cliente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Cliente, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Cliente ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Cliente debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di Controllo, il fornitore supporterà il Cliente nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del fornitore.
- deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Cliente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali.
- deve assistere il Cliente nel caso di richieste formulate dall'Autorità di Controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Cliente.
- deve trattare i dati personali per tutta la durata del contratto e successivamente per adempiere ad eventuali obblighi legali di conservazione.
- è autorizzato in via generale ad avvalersi di sub fornitori per gestire attività di trattamento specifiche, a condizione che informi preventivamente e per iscritto il Cliente. I sub-fornitori devono rispettare in uno specifico accordo obblighi analoghi a quelli richiesti dal Cliente al fornitore Iniziale. Spetta al fornitore Iniziale assicurare che il sub-fornitore presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-fornitore degli obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore Iniziale è interamente responsabile nei confronti del Cliente di tali inadempimenti. il Cliente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-fornitore, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.
- accetta di mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Cliente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche ispettive circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Michelazzo

L'ESPERTO AFFIDATARIO
Ing. Barbara Battaglion